

Rete di scuole del territorio di Sesto San Giovanni,
Istituti Martiri della Libertà, Breda, Dante, Frank,
Marzabotto, Pascoli

***Progetto Patente Smartphone
Un'alleanza educativa
per contrastare il cyberbullismo***

Sesto San Giovanni, 7 aprile 2022


Elena Ferrara
Senatrice XVII legislatura

LA LEGGE 71/2017 E' PENSATA PER I DIRITTI DI TUTTI

Legge 71/2017

Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, **le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado**, nell'ambito della propria autonomia (...)

promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.



Un accesso significativo alle tecnologie digitali può supportare i minori a realizzare l'intera gamma dei loro diritti.

L'ambiente digitale offre nuove opportunità per la realizzazione dei diritti dei bambini, ma pone anche i rischi della loro violazione o abuso.


EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE LEGGE 92/19

Lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale passa anche e soprattutto dalla capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, passando da **consumatori passivi a consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture.**

Occorre quindi che la scuola aiuti ad **accompagnare la complessità del cambiamento**, piuttosto che marginalizzarne alcuni aspetti come semplici “rischi”.

La scuola può infatti aiutare gli **studenti**, e con essi i **genitori**, a costruire **strategie positive per affrontare una disponibilità di tecnologie, di informazione e comunicazione senza precedenti.**





COS'È IL CYBERBULLISMO?

Il cyberbullismo è una delle forme più gravi di violazione dei diritti in rete. Si verifica quando qualcuno compie atti per via telematica di aggressione, molestia, pressione, ricatto, ingiuria, diffamazione o altri comportamenti finalizzati a isolarti o metterti in ridicolo.

<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/cyberbullismo-cosa-come-difendersi.pdf>

COMPRENDERE IL CYBERBULLISMO

L'intenzionalità: è riscontrabile da parte dell'autore lo scopo intenzionale e predominante di isolare, mettere in ridicolo, attaccare un minore o un gruppo di minori

L'asimmetria di potere: non è determinata come nel bullismo dal potere fisico, piuttosto dall'anonimato dietro al quale pensa di «nascondersi» il cyberbullo e dall'impossibilità per la vittima di eliminare gli attacchi subiti.

La ripetizione nel tempo di atti di aggressione: anche un singolo atto può diventare virale esponendo la vittima a innumerevoli attacchi.

L'anonimato: la convinzione di non essere intercettato facilita il processo di de-responsabilizzazione nel cyberbullo ed un aumento dell'espressione di aggressività.

La pervasività: assenza di confini di spazio e di tempo che caratterizza la rete espone la vittima ad uno stress molto più consistente rispetto al bullismo anche per la consapevolezza che gli astanti sono potenzialmente in numero infinito.

La distanza interpersonale: nella violenza online l'assenza di feedback diretto circa gli effetti di atti di prevaricazione riducono il coinvolgimento empatico e morale nel cyberbullo e negli astanti.

La velocità di comunicazione: nel mondo virtuale tutto avviene più velocemente rendendo difficile cogliere il rapporto causa-effetto. Un bambino o adolescente si aggrega più facilmente ai prevaricatori in modo inconsapevole.



13 maggio 2020

Avenire.it

Allarme. Cyberbullismo in aumento al tempo del coronavirus. Anche per noia da lockdown

È il rovescio della medaglia di questo periodo di emergenza che sta confermando tutte le criticità delle relazioni sociali avviate attraverso il digitale.



Tecnologia spaccafamiglie
Il grido di allarme dei giovani: toglie tempo allo stare insieme
Convegno DI.TE.



La Stampa - 21 novembre 2019


IL DIRITTO AD ESSERE ACCOMPAGNATI

MENU | CERCA

la Repubblica

ABBONATI

QUOTIDIANO **R**

ACCEDI 

L'84% degli under 14 si iscrive ai social con età falsa. E non ne parla con mamma e papà



Il sondaggio di Osservare Oltre (Associazione Nazionale Presidi ed eTutorweb) per il Tg3 su un campione di 7.896 studenti delle scuole medie inferiori. Nessuno dei ragazzini ha indicato l'età giusta e quelli tra i 13-14 si sono iscritti senza la supervisione dei genitori

06 DICEMBRE 2019

PUBBLICATO PIÙ DI UN ANNO FA




La maggior parte dei ragazzini (84%) tra i 10-14 anni ha un profilo social a proprio nome e lo ha avviato indicando un'età falsa. Lo rivela un sondaggio realizzato da "Osservare Oltre" (Associazione Nazionale Presidi ed eTutorweb) per il Tg3 su un campione di 7.896 studenti delle scuole medie inferiori, che hanno risposto alle domande "in maniera anonima, senza influenza degli adulti ed in assoluta libertà"



RICERCA IN SICILIA SUGLI EFFETTI DELLA PANDEMIA


HAI NOTATO DIFFERENZE NEL LORO MODO DI IMPEGNARE IL TEMPO LIBERO SENZA SCUOLA, AMICI, PALESTRA, ECC.?



Una ricerca condotta dall'Ambulatorio antibullismo ASP Ragusa ha coinvolto quasi 5000 genitori di ragazzi dai 10 ai 18 anni

La famiglia e i rischi digitali ai tempi della quarantena è stata presentata da La Banda degli Onesti a Milano durante l'iniziativa No Slot 2020

Genitori che hanno risposto



Più dell'**80%** ha dichiarato che il tempo trascorso con i figli è stato molto utile per **riscoprire il ruolo di genitore.**

Tabella 17: Ragazzi che hanno avuto esperienze di sharenting nell'ultimo anno, per età e genere

% hanno visto siti o discussioni online dove le persone parlano di	9-12 anni		13-17 anni		Totale
	M	F	M	F	
	I miei genitori hanno pubblicato su internet delle informazioni su di me (es. testo, foto o filmati) senza prima chiedermi se ero d'accordo	13	13	13	
Ho ricevuto commenti negativi o offensivi da qualcuno a causa di qualcosa pubblicato online dai miei genitori	4	4	5	3	4
Ho chiesto ai miei genitori di rimuovere delle cose che aveva pubblicato su internet	11	9	9	18	12
Sono rimasto turbato/a a causa delle informazioni pubblicate online dai miei genitori	3	3	2	10	5
Un amico/degli amici hanno pubblicato su internet delle informazioni su di me senza prima chiedermi se ero d'accordo	7	6	15	18	13

EU Kids Online 2017: QF80a-f Nel corso dello dell'ULTIMO ANNO, con che frequenza ti sono capitate queste cose?

Base: tutti i ragazzi di 9-17 anni che usano internet (N=1006).

SHARENTING

Sharenting La vita digitale dei ragazzi inizia molto spesso prima che usino internet, addirittura prima che si siano nati – con la diffusione delle immagini delle **ecografie**.

La condivisione da parte dei genitori di **immagini e video** dei bambini, o aneddoti sulle loro vite, sui social media è definita sharenting (crasi di share e parenting).

Queste tracce digitali, su cui i **bambini non hanno controllo**, vanno però a sedimentarsi in rete, e diventano parte dell'identità digitale dei ragazzi.

Oltre a rappresentare una forma di **violazione della privacy dei ragazzi**, queste pratiche contribuiscono alla crescente **sorveglianza** digitale dei minori.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI - GDPR

Il **Regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati**, operativo dal 25 maggio 2018, aggiorna le misure e supera le norme italiane del Dlgs 196/2003 in ottemperanza all'art.13 della Legge delegazione europea 2016/17 n. 163/2017.

L'art. 40 del GDPR coinvolge le associazioni di categoria dei titolari del trattamento che devono proporre disposizioni di **autoregolamentazione** in cui esplicitano «L'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale».

Dobbiamo rispettare la vulnerabilità del minore che ha diritto a tutele rafforzate anche e soprattutto in Internet.

Il **Decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018** armonizza l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione in tema di tutela della privacy. Esso, derogando ai 16 anni previsti dal DGPR (compresi i social network) in osservanza alla soglia minima di **13 anni**, si allinea con la Legge 71/17 prevedendo i **14 anni** per il consenso al trattamento dati in relazione ai servizi della società della informazione.

IDENTITA' DIGITALE- PRIVACY E DIGNITA' UMANA




The protection of **privacy**
is the protection of
personal identity

La «zero privacy» è deumanizzante. L'impegno europeo sull'etica dei dati personali non si risolve responsabilizzando le società che li gestiscono. Ma è un progetto umano: la privacy deve essere difesa come parte della dignità umana. L.Floridi



Zero Privacy is Dehumanising



Privacy must be defended as
part of Human Dignity

LA STORIA DI CAROLINA E LA LEGGE 71/17

**LE PAROLE FANNO
PIU' MALE DELLE
BOTTE**

Carolina Picchio



<https://www.youtube.com/watch?v=RX2waGQITOs>



Il suo messaggio fu ancora più potente del gesto definitivo
«Spero che da oggi siate più sensibili sulle parole»
A lei è stata dedicata la legge 71/17 «disposizioni a tutela dei
minori nella prevenzione e il contrasto del cyberbullismo».

LE FINALITA' DELLA LEGGE 71/2017

Art. 1 Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una **strategia di attenzione, tutela ed educazione** nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Gli istituti di garanzia dei diritti del bambino vengono semplificate nelle 3 P:

PROTECTION, PROVISION, PARTECIPATION

Principi contenuti nella 71/17 legge di diritto mite e di tutela dei minori.

LEGGE 71/17 LA DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO



La Legge 71/17 non introduce una nuova fattispecie di reato ma individua una serie di condotte che spesso integrano dei reati previsti dal codice penale e dal Codice della privacy.

La definizione non comprende la reiterazione in quanto è il mezzo che produce l'effetto di amplificazione e rende virale il contenuto lesivo.

«Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.

Diffusione di contenuti on line, aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, o di un gruppo di minori, allo scopo **intenzionale** di isolare, abusare, attaccare o ridicolizzare».

IL DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE PER LA VITTIMA



RIMOZIONE DEI CONTENUTI OFFENSIVI MEDIANTE L'ISTANZA AL PROVIDER

I minori ultraquattordicenni potranno inoltrare istanza di rimozione, occultamento o blocco di qualsiasi dato personale diffuso in rete ritenuto lesivo della propria dignità al titolare del trattamento per che lo prende in carico entro 24 ore e lo rimuova massimo entro le successive 24 ore.

SEGNALAZIONE AL GARANTE DELLA PRIVACY

Qualora il soggetto richiesto non abbia provveduto alla cancellazione del contenuto, l'interessato può rivolgere richiesta al Garante per la protezione dei dati che provvede entro 48 ore.

DIRITTO A RIPARARE ALL'ERRORE



AMMONIMENTO DEL QUESTORE

In assenza di querele o denunce per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati, commessi online da minorenni di età superiore ai 14 anni contro altri minorenni, **il questore convoca il minore**, assieme a un genitore, **per ammonirlo**.

Un provvedimento studiato nella logica di **educare e responsabilizzare** i giovani che spesso inconsapevolmente agiscono comportamenti anche gravi e perseguibili.

Cyberbullismo, 14enne creava chat per offendere una coetanea: il questore di Milano lo ammonisce

Gruppi WhatsApp per insultare una coetanea con foto a sfondo sessuale, insulti, minacce. La mamma della ragazza ha provato a parlare con il 14enne ma inutilmente, allora si è rivolta alla polizia postale. 29 marzo 2021

LA SCUOLA SI ATTIVA CON TUTTI GLI ATTORI

All'art. 5 la Legge prevede che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Il referente per il cyberbullismo aiuta il Dirigente Scolastico nella programmazione della prevenzione e nella gestione del fenomeno. Il Dirigente convoca i genitori degli alunni coinvolti e nei casi gravi si rivolge alla Procura.



Bullo, vittima, gregari e spettatori: gli attori del bullismo

LE PREVARICAZIONI SONO SPESSO COLLETTIVE

La manifestazione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è influenzata **dalla caratteristiche personali dei minorenni protagonisti e da variabili contestuali quali l'atteggiamento e lo stile educativo degli adulti di riferimento e i valori della comunità di appartenenza.**

LE RESPONSABILITA' DEL BULLO

La responsabilità dei cyberbulli, se ultraquattordicenni, è in capo alla persona che ha commesso l'illecito e può anche essere di carattere penale; **al di sotto della soglia dei 14 anni gli stessi non sono imputabili**, ma è possibile chiedere il risarcimento dei danni da lui cagionati a chi riveste la responsabilità genitoriale.

LE RESPONSABILITA' DEI COMPAGNI

Le responsabilità possono coinvolgere anche gli **spettatori** che “sostengono” il bullo (commenti, *like*, condivisioni, *tag*, diffusione in chat) e che, amplificando e rafforzando i contenuti offensivi del capobranco, ne diventano “complici”.

LE RESPONSABILITA' DELLA SCUOLA

Il cyberbullismo sulla chat di classe

Il Tar Campania – Napoli (Sez. IV, Sentenza 8 novembre 2018, n. 6508) ha esaminato una vicenda in cui erano stati inviati messaggi offensivi sulla chat della classe, fuori dal contesto della scuola e, pertanto, in orario extrascolastico: ciononostante, il collegio di giudici ha considerato legittimo il provvedimento adottato dal Consiglio di classe (di una scuola secondaria di primo grado), col quale era stato attribuito ad un'alumna, al termine dell'anno scolastico conclusivo del ciclo di studio, il voto di comportamento (ex voto di condotta) di 7/10, in quanto autrice di frasi offensive nei confronti di una compagna, pubblicate sulla chat whatsapp della classe. In definitiva, irrilevante è stata la circostanza che la condotta non si fosse svolta a scuola e in orario scolastico: l'articolo 7 del DPR n. 122/2009, nel definire i parametri a cui il Consiglio di classe deve attenersi nel formulare il voto di comportamento, prende in considerazione l'atteggiamento complessivo dello studente ed il suo porsi nei rapporti interpersonali, con insegnanti e compagni.

La giurisprudenza considera gli episodi di cyberbullismo che avvengono anche fuori dagli spazi e dai tempi scolastici di **competenza della scuola.**

SANZIONI A SCUOLA IN CHIAVE RIPARATIVA

INTERVENTI SANZIONATORI A SCUOLA – art. 5

I regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Il Dirigente a conoscenza di episodi di cyberbullismo convoca le famiglie e, coadiuvato dal referente, individua, tramite protocolli d'intesa, attiva la rete dei servizi da coinvolgere nell'affrontare il caso, soprattutto in relazione alla gravità o alla ricorrenza.

Linee di orientamento 2021

Integrare la prospettiva educativa con quella riparativa e/o sanzionatoria, mantenendo una visione che tenga conto della complessità dei fenomeni spesso frutto di incompetenze sociali.

In caso di trasgressione del «codice di navigazione»

La patente può essere ritirata

- Dai genitori (come da Patto genitori – figli)
- Dalla scuola (Patto Educativo di Corresponsabilità)
- *Si può concordare che per il periodo di sospensione/ritiro della patente anche il cellulare sia «ritirato o limitato nell'utilizzo»*

L'esperienza dell'Istituto Don Milani è stata preziosa e ha permesso ulteriori riflessioni sull'utilizzo della patente anche in chiave sanzionatoria (patente a punti, sospensione patente...)



LE RESPONSABILITA' DELLA FAMIGLIA

FAMIGLIE E STUDENTI

S
2
4

Bullismo, concorso di colpa per la reazione violenta della vittima

Ordinanza della
Cassazione
22541/2018

11 Set
2019

Il ruolo dei genitori

La delicata questione giunge così in Cassazione, dove i giudici di legittimità chiariscono alcuni aspetti giuridici della vicenda e offrono al contempo importanti spunti di riflessione sull'importanza dell'educazione impartita dai genitori e sulla piaga del bullismo. Quanto al primo tema, la Suprema corte ricorda come per andare esenti da responsabilità i genitori avrebbero potuto e dovuto provare di aver impartito al proprio figlio «un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari», ovvero di aver «esercitato sul minore una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti», sicché l'azione violenta del figlio non avrebbe potuto essere imputabile ad una loro negligenza educativa. I genitori, invece, si sono limitati a giustificare l'azione violenta del figlio quale risposta alla serie di soprusi di cui era stato vittima, «dimostrando di non aver percepito il disvalore della condotta del figlio e la gravità del fatto imputatogli». Pertanto, dal punto di vista giuridico, per la Cassazione sussiste una responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dallo studente.

LE RESPONSABILITA' DEI GENITORI

► Responsabilità in **educando**

- art. 2043 c.c. «Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del **danno** cagionato dal fatto illecito dei figli minori...»
- Art. 147 c.c. «il matrimonio impone ad **ambidue** i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto alle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni»
- I genitori si liberano dalla responsabilità civile solamente se provano «**di non aver potuto impedire il fatto**», dimostrando di aver affidato uno strumento digitale solo dopo aver impartito insegnamenti tali da garantire il rispetto delle regole.

Una prova molto difficile: «necessità di una costante opera educativa finalizzata a **correggere comportamenti non corretti** e a realizzare una personalità **equilibrata consapevole** della propria esistenza e della **protezione** dell'altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito» (Cass. Civ. n.3964/2013)


I RAGAZZI CONOSCONO LA LEGGE 71/17?

Conosci la Legge ?


La non conoscenza degli strumenti di tutela inibisce la possibilità di esercitare un diritto sancito dalla norma.



□ (non risponde)



Conoscenza referente



Solo quando la Legge 71/17 sarà conosciuta da tutta la comunità educante potrà essere efficace. Il referente per i bullismi è uno strumento di tutela e va conosciuto e riconosciuto!

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

Le linee guida (art. 4 comma 1) devono contenere tra le altre misure:

- **la promozione di un ruolo attivo degli studenti**, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
- la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

All'art. 3 è previsto un Tavolo tecnico che vede al suo interno anche la presenza di una importante **rappresentanza delle associazioni studentesche**. Deve emanare il Piano d'azione nazionale e monitorarlo.



LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI



1. ACCOGLIERE LA SEGNALAZIONE DI UN CASO PRESUNTO DI BULLISMO



SCOPO:

Attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo



Ci deve essere una rete

La scuola deve:

- intercettare il problema,
- accogliere le segnalazioni
- capire se farne oggetto di un intervento educativo interno
- avvisare le famiglie dei minori coinvolti
- valutare se segnalare il problema ad altre agenzie.

LE GOVERNANCE A LIVELLO REGIONALE E PROVINCE AUTONOME

- Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo del 2017 affidano, in assenza del Piano d'Azione integrato previsto dalla norma, agli **USR** il compito di coordinare le azioni in ambito regionale
 - Ogni USR e Provincia Autonoma istituisce un **Osservatorio Regionale** (Direttiva Fioroni del 2007) che coordina le autonomie scolastiche, offre supporto alle attività formative per insegnanti, personale della scuola e genitori.
-
- Negli ultimi 5 anni molte Regioni e Province Autonome hanno legiferato con norme dedicate al bullismo e al cyberbullismo e con misure specifiche; diverse sono in dirittura d'arrivo.

**LA LOMBARDIA SI E' DOTATA DI UNA LEGGE REGIONALE
N. 1 DEL 2017 «DISCINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA RI
PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL
CYBERBULLISMO»**


PATENTE DI SMARTPHONE : UN PROGETTO NATO DA UNA RETE INTERISTITUZIONALE

Il 18 giugno 2017 entra in vigore la **Legge 71/2017** «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo»

Nel Verbano Cusio Ossola nasce il progetto interistituzionale «Patentino per l'uso consapevole dello smartphone»



Il 5 febbraio 2018 viene approvata la **Legge Regionale 2/2018** «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo» e in particolare in sede di discussione il Consiglio regionale approva all'unanimità l'**odg n. 1303** che impegna la Giunta Regionale ad attivarsi, anche in collaborazione con gli altri enti, per l'istituzione di una "patente" regionale per l'uso consapevole della rete e dei social network.



PUNTI DI FORZA

- Interistituzionalità
- La formazione dei docenti
- Diffusione in tutte le scuole (2017: progetto provinciali, 2018: progetto regionale – Legge Regione Piemonte n. 2/2018)
- Coinvolgimento delle famiglie e di tutta la comunità educante

IL «PATTO ALUNNI-GENITORI»

- Solenne impegno di responsabilità, a due voci, sottoscritto davanti a tutta la comunità
- La scuola ne è garante
- La prima parte è dedicata ai ragazzi (il linguaggio è semplice e diretto e tocca i punti salienti del rischio smartphone)
- La seconda parte è la voce di un genitore, che si impegna a non lasciare mai solo suo figlio di fronte ai pericoli della rete

IL PATTO: DA FIGLIO A GENITORE ALCUNI PASSAGGI

Impegno di fiducia e responsabilità

- Non userò la tecnologia per mentire, deridere o ingannare un altro essere umano... (uso distorto della tecnologia)
- Non scriverò in messaggi o mail qualcosa che non direi di persona... (uso della tecnologia come schermo)
- Non invierò e non chiederò foto delle parti intime... (traccia indelebile per la reputazione della persona)
- Saprete sempre le mie password... (fiducia negli adulti)
- Imparerò a usare il web e lo smartphone senza essere usato da loro (acquisizione di senso critico e autonomia)

IL PATTO: DA GENITORE A FIGLIO ALCUNI PASSAGGI

Impegno educativo e di tutela

- Il miglior antivirus è il tuo cervello
- Mi impegno a non abbandonarti
- Se accadrà qualcosa che non saprai gestire, parlane... insieme troveremo una soluzione
- Sii educato, resta nel mondo reale, vivi le tue esperienze e non guardare solo quelle altrui da un monitor, usa la rete per espandere le tue conoscenze
- Ricorda che nel web è molto facile lasciare tracce ma è difficile cancellarle.
- I garanti del buon uso dello strumento rimangono i genitori

Smartphone: contro il cyberbullismo ecco che arriva la patente

Si tratta di un progetto: realizzare una patente non di guida, ma di smartphone per i giovani contro i suoi pericoli come il cyberbullismo.

Da [Osvaldo Lasperini](#) - 11 Maggio 2021

Contro il cyberbullismo arriva la patente da smartphone

Questo progetto è stato messo in campo dapprima dalla **Regione Piemonte** e ora anche dall'**Istituto comprensivo Martiri della Libertà** di Sesto. Si tratta, come dicevamo, di una patente da smartphone per i giovani. Un'iniziativa volta alla **formazione** di ragazzi consapevoli che i loro telefonini possono diventare, se usati male, delle pericolose **armi**.

Solo una reale alleanza educativa
con al centro i ragazzi
può vincere il cyberbullismo

Grazie per l'attenzione